

# La fiscalità dei trusts

**Thomas Tassani**

*Professore Ordinario di Diritto Tributario*

*Università di Bologna*



# Fondo in trust

Il trust fund è nella titolarità giuridica del trustee ma il vincolo di destinazione:

-È **opponibile ai creditori personali** del trustee, del disponente e dei beneficiari;

-Fa sì che i beni **non entrino** nella successione mortis causa, nei regimi matrimoniali e nella massa fallimentare del trustee

- Violazioni del vincolo possono essere rese inopponibili da parte dei beneficiari con **l'azione di *tracing***
- I creditori del disponente possono opporsi solo tramite **l'azione revocatoria**
-

# Trust riconosciuto in Italia

Gli effetti giuridici del trust sono riconosciuti in Italia grazie alla Convenzione de L'Aja

Sono ammessi solo i trust **volontari e comprovati per iscritto**

# Trust riconosciuto Italia

I trust sono regolati dalla **legge straniera** scelta dal disponente

Sono ammessi i trust sia **interni** sia **esterni**

Solo il rispetto dei criteri della Convenzione evita che il trust sia disconosciuto, riqualficato o considerato *sham*.

# Atto istitutivo di trust

E' un atto unilaterale (tra vivi o mortis causa) formato dal disponente e richiede la forma scritta

Contiene la nomina ed i poteri del trustee e del guardiano, individua i beneficiari, enuncia lo scopo, determina il trust fund

Normalmente è seguito da negozi dispositivi che trasferiscono la proprietà dei beni dal disponente al trustee

In alcune leggi straniere è revocabile

# Il disponente

Si spoglia della titolarità giuridica dei beni segregati nel trust

Salvo l'ipotesi del trust auto-dichiarato in cui tuttavia il vincolo reale di segregazione opera comunque verso i creditori personali

Può riservarsi poteri di gestione o dispositivi ma è opportuno che questi siano ridotti ai minimi termini se non addirittura assenti



# Il disponente

La costituzione del trust fund determina normalmente un trasferimento giuridico di beni, tendenzialmente realizzativo ai fini fiscali

Il problema si pone solo per il disponente imprenditore che può realizzare ricavi, plusvalenze ed operazioni Iva (salvo che non segreggi l'azienda)

Imposta sulle successioni; ipo-catastali (rinvio)

# Il trust

Soggetto che ha il potere-dovere di amministrare il trust fund

Può essere una persona fisica o giuridica come più soggetti congiuntamente

Ha poteri dispositivi e gestionali

L'accettazione dell'incarico può avvenire anche per fatti concludenti

Può essere revocato e può realizzarsi la successione di un nuovo trustee

# Trustee e trust fund

Il trustee ha la titolarità giuridica del trust fund

Ai fini dei procedimenti pubblicitari viene dato rilievo al vincolo di segregazione in modi diversi (registri immobiliari e societari)

Il trust fund non è dotato di soggettività giuridica ma solo di soggettività passiva ai fini fiscali

# Beneficiari

Coloro che hanno una posizione giuridica a ricevere attribuzioni di beni e diritti da parte del trustee

Sono creditori del trustee, ma possono far valere i loro diritti con azioni reali (c.d. *tracing*) in relazione al trust fund

Possono essere titolari di situazioni beneficiarie quesite, assolute, non quesite ed instabili

Si distingue tra *fixed trust* e *trust* discrezionali

# I trust di scopo

Sono trust che non hanno beneficiari ma un fine determinato

Possono avere finalità liberali (*charitable trust*) oppure avere un carattere di onerosità in senso ampio

Trust di garanzia, liquidatori, di impresa, di attuazione di patto di sindacato, in procedure concorsuali, ecc.

# Guardiano

Ha una funzione di controllo dell'operato del trustee

Non è essenziale per la esistenza del trust ma è consigliata la previsione nell'atto istitutivo

Può avere poteri di veto; di fornire direttive o istruzioni; gestionali diretti

E' bene evitare la sovrapposizione di poteri con il trustee

# CONVENZIONE AJA 1 / 7 / 1985

- ▶ Relativa alla legge sul Trust ed al loro riconoscimento
- ▶ Scopo della convenzione è quello di introdurre, anche nei **Paesi di civil law, che non conoscono la figura del Trusts** (proprietà fiduciaria), la figura negoziale nei relativi ordinamenti interni
- ▶ Riconoscendo validità sia a trust i cui elementi costitutivi (soggetti ed oggetto) sono stranieri, sia a trust i cui elementi costitutivi sono interni.
- ▶ ratificata dall'Italia con **legge 9/10/1989 n. 364; entrata in vigore il 1/1/1992**































































































